

# Causa T-55/01 R

## Asahi Vet SA contro Commissione delle Comunità europee

«Procedimento sommario — Autorizzazione di un additivo nell'alimentazione degli animali — Direttiva 70/524/CEE — Ricevibilità»

Ordinanza del presidente del Tribunale 5 luglio 2001 . . . . . II-1935

### Massime dell'ordinanza

1. *Procedimento sommario — Presupposti per la ricevibilità — Ricevibilità del ricorso principale — Irrilevanza — Limiti*  
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 1)

2. *Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Atti preparatori — Esclusione*  
(Art. 230 CE; direttiva del Consiglio 70/524)

1. Il problema della ricevibilità del ricorso dinanzi al giudice del merito non deve essere esaminato, in linea di principio, nell'ambito del procedimento sommario, poiché, diversamente, sarebbe pregiudicato il merito della causa. Può nondimeno rivelarsi necessario, qualora venga eccepita l'irricevibilità manifesta del ricorso principale sul quale s'innesta la domanda di provvedimenti urgenti, accertare l'esistenza di determinati elementi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità di un tale ricorso.

Quando si tratti di atti o decisioni la cui elaborazione abbia luogo in varie fasi, in particolare al termine di un procedimento interno, costituiscono in via di principio atti impugnabili con ricorso di annullamento solamente quei provvedimenti che stabiliscano in modo definitivo la posizione dell'istituzione al termine di tale procedimento, ad esclusione di provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale.

(v. punto 51)

2. Costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di azione di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica del medesimo.

La procedura ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione comunitaria di un additivo utilizzato nell'alimentazione degli animali, prevista all'art. 4 della direttiva 70/524, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, comporta varie fasi e la circostanza di rinviare ad una riunione successiva la pronuncia sulla questione dell'innocuità di un prodotto considerato non costituisce un provvedimento che stabilisca in modo definitivo la posizione della Commissione.

(v. punti 61-62, 67)